

<b>Le vendite a distanza</b>	
<b>La definizione</b>	<i>Un'operazione a catena si verifica quando, in presenza di una serie di cessioni intercorrenti fra una pluralità di soggetti passivi Iva UE, i beni sono oggetto di un unico trasporto da uno Stato membro all'altro.</i>
<b>I soggetti coinvolti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>fornitore che, all'inizio della catena, cede i beni ad un operatore intermedio;</i></li> <li>- <i>operatore intermedio, ovvero un fornitore diverso dal primo cedente che spedisce o trasporta i beni in proprio o tramite terzi che agiscono per suo conto;</i></li> <li>- <i>acquirente finale, soggetto passivo a cui l'operatore intermedio cede i beni.</i></li> </ul>
<b>La regola</b>	<p><i>Il trasporto dei beni è imputato alla cessione effettuata all'operatore intermediario a condizione che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>i beni sono ceduti successivamente (almeno tre persone devono essere coinvolte nella transazione);</i></li> <li>- <i>i beni sono trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro (le cessioni a catena che coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che coinvolgono solo cessioni all'interno del territorio di uno Stato membro, sono escluse dalla disciplina in questione);</i></li> <li>- <i>i beni sono trasportati direttamente dal primo venditore all'ultimo acquirente della catena.</i></li> </ul>
<b>L'eccezione</b>	<i>Se l'operatore intermedio comunica al fornitore il suo numero identificativo Iva rilasciato dallo Stato membro dal quale i beni sono spediti o trasportati, il trasferimento dei beni è imputato alla vendita fatta <u>dall'operatore intermedio</u>.</i>